



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 20/CSAT del 16 Gennaio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 16 Gennaio 2025  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella.**

**Reclamo della società ASD VESUVIO BOSCOTRECASE in riferimento al C.U. n. 15/GST del 11.12.2024.**

**Gara– Asd Vesuvio Boscotrecase/Nuova Antoniana 2019 del 1.12.2024 – Campionato 2° Cat., girone G.**

**Ripetizione della gara.**

La società Vesuvio Boscotrecase ha proposto reclamo avverso la sanzione comminata dal Gst con C.U. n.15/Gst dell'11/12/2024 che disponeva la ripetizione della gara dell'1/12/2024, nonché l'ammenda di euro 400.00 a carico della società Vesuvio Boscotrecase esponendo che i motivi che hanno condotto il DDG ad interrompere la partita concretizzavano sostanzialmente un errore tecnico, avendo egli abbandonato il terreno di gioco, nonostante nessun calciatore avesse partecipato ad una rissa che si era svolta solo sugli spalti e senza aver richiamato i capitani delle squadre per verificare se esistevano le condizioni che effettivamente impedissero la prosecuzione della gara. Concludeva per l'accoglimento del reclamo e per la prosecuzione della gara con l'annullamento dell'ammenda, ovvero una riduzione.

Presentava e depositava le controdeduzioni la società Asd Nuova Antoniana 2019 che contestava il contenuto del reclamo, insistendo per la ripetizione della gara chiedendo l'inasprimento delle ammende e, comunque, la conferma della sanzione comminata dal Gst.

All'esito dell'audizione (della società Nuova Antoniana 2019) tenutasi in data 13/01/2025, dalla lettura del referto arbitrale e dagli atti e difese, la Corte evidenzia che dagli atti si evince che il Gst ha correttamente valutato l'errore tecnico del DDG che ha interrotto la gara nonostante non sussistessero le condizioni contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva. Poiché l'art. 10, co.5 del CGS stabilisce che quando si siano verificati, nel corso della gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se ed in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed i fatti per cui vi è reclamo, a parere della Corte, rappresentano circostanze di carattere eccezionale non è prevista la prosecuzione della gara, le cui fattispecie sono tassativamente contemplate dall'art.33 comma 4, ma la ripetizione della gara. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### **DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 15/GST del 11.12.2024.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella.**

**Reclamo della società SPORTING STABIA in riferimento al C.U. n. 30/C5 del 28.11.2024.**

**Gara– Centro Sportivo del Monte / Sporting Stabia del 24.11.2024 – Campionato C5 serie D, girone D.**

**Perdita della gara: 500.00 euro di ammenda**

La società Asd Sporting Stabia proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.30/C5 del 28/11/24, con la quale veniva inflitta la penalizzazione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il risultato di 0-6 nonché veniva inflitta alla società reclamante l'ammenda di euro 500.00 nonché l'obbligo alla stessa della disputa delle gare casalinghe per le stagioni sportive 2024/25 a porte chiuse e la gara di ritorno si dovrà disputare in campo neutro con la presenza di quattro commissari di campo a carico della società (due per parte). La società reclamante nella impugnativa evidenziava la mancata valutazione, da parte del Gst, di un elemento decisivo come la denuncia querela sporta per i fatti accaduti nonché evidenziava che la decisione del GST era connotata da eccesso di potere sanzionatorio. Il comportamento dei tesserati della società reclamante, in altre parole, era stata caratterizzata da buona fede e la decisione del Gst non aveva tenuto conto di quanto realmente avvenuto sul campo di calcio oltre alle circostanze che hanno indotto legale rappresentante della società a sporgere la denuncia querela. Concludeva la società reclamante per l'annullamento della delibera impugnata e chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione di filmati e documenti relativi ai fatti posti a fondamento della decisione del Gst nonché l'audizione del DDG. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali e la documentazione allegata al referto di gara nonché il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Preliminarmente, la Corte adita rileva che il DDG è già stato sentito del Gst prima della pubblicazione della delibera per cui ritiene che non si debba procedere a nuova audizione dello stesso né è consentito acquisire filmati e/o documenti relativi ai fatti posti a fondamento della decisione del Gst. La Corte adita, pertanto, ritiene congrui i provvedimenti disciplinari adottati dal Gst che, indipendentemente da quanto accaduto circa la ferita da arma da taglio subita da un tesserato della società reclamante, trovano fondamento nella rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambe le società e che non consentiva la ripresa del gioco per mancanza delle condizioni ideali. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 30/C5 del 28.11.2024.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 16 Gennaio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**